



CITTA' DI BARLETTA

**TESTO UNICO
DEL REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI E DEL
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI
CIRCOSCRIZIONE**

(T U C C)



CITTA' DI BARLETTA

INDICE

SEZIONE 1

a) ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.

b) DELIMITAZIONE E COMPOSIZIONE NUMERICA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.

a) Elezione dei Consigli di Circoscrizione.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e disciplina applicabile
- Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE ED ALLA PRIMA SEDUTA

- Art. 3 - Modalità di elezione del Consiglio di Circoscrizione
- Art. 4 - Sottoscrizione delle liste
- Art. 5 - Assegnazione dei seggi
- Art. 6 - Proclamazione degli eletti
- Art. 7 - Data delle elezioni
- Art. 8 - Scioglimento anticipato
- Art. 9 - Prima seduta
- Art. 10 - Disposizioni attuative
- Art. 11 - Schede elettorali

b) Delimitazione delle circoscrizioni e composizione numerica dei consigli di circoscrizione

- Art. 12 - Delimitazione delle Circoscrizioni
- Art. 13 - Composizione numerica dei Consigli di Circoscrizione



CITTA' DI BARLETTA

SEZIONE 2

FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE.

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 14 - Oggetto del regolamento
- Art. 15 - Principi
- Art. 16 - Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni
- Art. 17 - Ufficio circoscrizionale

CAPO IV GLI ORGANI

- Art. 18 - Gli organi delle Circoscrizioni
- Art. 19 - Consiglio di Circoscrizione:
- Art. 20 - Scioglimento dei Consigli di Circoscrizione
- Art. 21 - Scioglimento anticipato dei Consigli di Circoscrizione
- Art. 22 - I Consiglieri di Circoscrizione
- Art. 23 - Decadenza dalla carica di Consigliere di Circoscrizione
- Art. 24 - Decadenza per mancato intervento a sedute del Consiglio di Circoscrizione
- Art. 25 - Dimissioni dei Consiglieri di Circoscrizione
- Art. 26 - Commissioni di lavoro permanenti
- Art. 27 - Convocazione del Consiglio di Circoscrizione
- Art. 28 - Ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione
- Art. 29 - Sedute del Consiglio di Circoscrizione
- Art. 30 - Interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni
- Art. 31 - Verbalizzazione della seduta
- Art. 32 - Riunioni congiunte dei Consigli di Circoscrizione
- Art. 33 - Deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione
- Art. 34 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Circoscrizione

CAPO V LE FUNZIONI

- Art. 35 - Funzioni
- Art. 36 - Funzioni consultive obbligatorie
- Art. 37 - Funzioni consultive: termini per i pareri
- Art. 38 - Indennità del Presidente
- Art. 39 - Indennità dei Consiglieri di circoscrizione

CAPO VI IL PERSONALE

- Art. 40 - Il personale

CAPO VII LA CONFERENZA DEL DECENTRAMENTO

- Art. 41 - La Conferenza del decentramento
- Art. 42 - Norma di rinvio



CITTA' DI BARLETTA

ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e disciplina applicabile

1. La prima sezione del presente Testo Unico disciplina l'elezione dei Consigli di Circoscrizione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione del Consiglio comunale.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori del Consiglio di Circoscrizione tutti gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio.
2. Sono eleggibili alla carica di Consigliere di Circoscrizione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale.

CAPO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE ED ALLA PRIMA SEDUTA

Art. 3

Modalità di elezione dei Consigli di Circoscrizione

1. I Consigli di Circoscrizione sono eletti in un unico turno e a suffragio universale con voto diretto, personale, libero e segreto.
2. L'elezione dei Consiglieri di Circoscrizione si effettua sulla base di liste plurinominali di quartiere. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.
3. Con la lista deve essere presentata:
 - a) una dichiarazione di presentazione della lista debitamente autenticata;

- b) la dichiarazione, di tutti i candidati, di accettazione della candidatura, debitamente autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- c) i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- d) numero 6 esemplari del contrassegno di lista, dei quali n. 3 copie da cm. 2 e n. 3 copie da cm. 10;
- e) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio Centrale della Circoscrizione.

Le designazioni devono essere fatte per iscritto e la firma del delegato deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990 n. 53.

I Rappresentanti di lista devono essere elettori della circoscrizione nella quale sono chiamati a svolgere il proprio ufficio.

Per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo, o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, devono inoltre presentare:

- f) la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali e provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dai rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con **mandato autenticato** da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

4. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può inoltre esprimere il voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. la indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle.

5. I seggi di ciascuna lista sono attribuiti con sistema proporzionale secondo le disposizioni seguenti.

Art. 4

Sottoscrizione delle liste

1. In ciascuna delle tre circoscrizioni, per la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione dei Consigli di Circoscrizione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) dell'art. 3 della Legge 25 marzo 1993 n. 81.
2. Ove le elezioni dei Consigli di Circoscrizione si svolgano contemporaneamente a quelle per il Consiglio comunale e nel caso in cui i simboli di lista siano identici, la raccolta delle sottoscrizioni delle liste presentate per le elezioni del Consiglio comunale vale anche per quello dei Consigli di Circoscrizione.
3. I sottoscrittori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle rispettive Circoscrizioni. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 5

Assegnazione dei seggi

1. Per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1,2,3,4 e così via, sino alla concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, a ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 6

Proclamazione degli eletti

1. Compite le operazioni di cui all'art. 5, sono proclamati eletti Consiglieri di Circoscrizione i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
2. in caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 7

Data delle elezioni

1. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 8, l'elezione dei Consigli di Circoscrizione avviene in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 8

Scioglimento anticipato

1. Quando vi sia stato scioglimento anticipato del Consiglio di Circoscrizione il Sindaco, entro trenta giorni dallo scioglimento, provvede a tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo.
2. Nell'ipotesi di scioglimento anticipato la Giunta comunale ed il Sindaco adottano gli atti che, in via ordinaria, sono di competenza, rispettivamente, del Consiglio di Circoscrizione e del suo Presidente.
3. Non si procede alle elezioni del nuovo Consiglio di Circoscrizione quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del Consiglio comunale, tenuto conto del primo turno elettorale utile secondo quanto previsto dalla normativa che fissa le date di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali.

Art. 9

Prima seduta

1. Il Consiglio di Circoscrizione, nella sua prima seduta e prima dell'elezione del Presidente, è presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 10

Disposizioni attuative

1. Apposite disposizioni di attuazione del presente regolamento sono emanate dal Sindaco previo parere della Commissione consiliare permanente per gli affari istituzionali che deve esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento.

Art. 11

Schede elettorali

1. Il fac simile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti necessari all'attività elettorale sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sul modello di quelli utilizzati nelle elezioni del Consiglio comunale.



CITTA' DI BARLETTA

b) DELIMITAZIONE E COMPOSIZIONE NUMERICA DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

Art. 12

Delimitazione delle Circoscrizioni

1. Il territorio comunale è suddiviso in Circoscrizioni, così denominate:

Circoscrizione “ Santa Maria ”

Circoscrizione “ San Giacomo – Sette Frati”

Circoscrizione “ Borgovilla – Patalini ”

2. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è la seguente:

Circoscrizione “ Santa Maria ” da : mare – via Teatini nn. Pari, piazza Plebiscito n.45, via Cialdini n.67/b, via San Ruggiero nn. Pari, via Giardinetto n.2, via Santa Marta dal n. 22 al n. 2, corso Vittorio Emanuele n.81, via Consalvo da Cordova dal n. 38 al n. 2, piazza Moro dal n. 20 al n. 40, via Baccarini nn.pari, via Imbriani nn. dispari con termine al passaggio delle FF.SS.

Circoscrizione “ San Giacomo – Sette Frati ” da: mare – via Teatini nn.dispari, piazza Plebiscito n. 46, via Cialdini n.69, via San Ruggiero nn. Dispari, via Giardinetto dal n. 9 al n. 1, via Santa Marta angolo Palazzo di Città, corso Vittorio Emanuele n.83, via Consalvo da Cordova dal n. 31 al n. 1, piazza Moro dal n. 19 al n. 1, via Baccarini nn.dispari, via Imbriani nn. pari con termine al passaggio delle FF.SS.

Circoscrizione “ Borgovilla – Patalini ” da : tutto il territorio al di là della linea ferroviaria Bari-Foggia verso Canosa ed Andria.

Art. 13

Composizione numerica dei Consigli di Circoscrizione

Circoscrizione “Santa Maria”

Circoscrizione “San Giacomo – Settefrati”

Circoscrizione “Borgovilla-Patalini”

quindici (15) consiglieri circoscrizionali

quindici (15) consiglieri circoscrizionali

ventuno (21) consiglieri circoscrizionali



CITTA' DI BARLETTA

SEZIONE 2

FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE

CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14 Oggetto del Regolamento

1. La seconda sezione del presente Testo Unico regola il funzionamento delle Circoscrizioni sulla base delle norme statutarie e in attuazione degli artt.li 7 comma 3 e 8 comma 1 del DPR 119 del 4 Aprile 2000.
2. In attuazione dello Statuto (Parte III – Decentramento – artt.53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58), il presente Regolamento disciplina:
 - a) le modalità di elezione del Presidente, l'organizzazione e il funzionamento delle Circoscrizioni;
 - b) le norme di servizio per il personale assegnato e quanto altro possa assicurare il normale funzionamento delle Circoscrizioni;
 - c) l'indennità di carica al Presidente e il gettone di presenza ai consiglieri, secondo le modalità indicate dagli articoli 38 e 39 del presente Testo Unico.

Art. 15 Principi

1. Il Comune di Barletta riconosce i Consigli circoscrizionali quali organismi di consultazione, di partecipazione, di esercizio delle funzioni laddove formalmente delegate prevedendo le necessarie risorse di personale, strumentali e finanziarie.

Art. 16 Delimitazione territoriale delle Circoscrizioni

1. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni può essere modificata con atto adottato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio non vincolante dei Consigli di Circoscrizione interessati. La modifica può essere proposta anche dal Consiglio di Circoscrizione con atto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 17 Ufficio circoscrizionale

1. In ogni Circoscrizione è costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni assegnate, in base ad apposita dotazione organica.

2. Il personale previsto nella dotazione organica deve essere adeguato alle esigenze della Circoscrizione ed è coordinato, a livello centrale, da un responsabile circoscrizionale, con qualifica di funzionario comunale amministrativo.

CAPO IV GLI ORGANI

Art. 18 Gli organi delle Circoscrizioni

1. Gli organi delle Circoscrizioni sono:
 - a) il Consiglio di Circoscrizione;
 - b) il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

Art. 19 Consiglio di Circoscrizione

1. I Consigli di Circoscrizione sono eletti contestualmente al Consiglio comunale, con il sistema e con le modalità previste dal presente Testo Unico.
2. I Consigli di Circoscrizione si insediano entro il termine massimo di quindici giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
3. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere anziano, il Consiglio esamina la condizione di ineleggibilità ed incompatibilità degli eletti e provvede alla loro surrogazione, qualora si sia verificata alcuna delle cause ostative previste dalla legge. Entro 3 (tre) giorni dalla prima seduta del Consiglio vengono, altresì, costituiti i gruppi consiliari sulla base delle liste elettorali di appartenenza e nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento del Consiglio comunale e degli altro organi istituzionali".

Art. 20 Scioglimento dei Consigli di Circoscrizione

1. Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio Comunale o la cessazione anticipata del Consiglio stesso, comporta, automaticamente, lo scioglimento dei Consigli di Circoscrizione.

Art. 21 Scioglimento anticipato dei Consigli di Circoscrizione

1. Lo scioglimento anticipato dei Consigli di Circoscrizione avviene con ordinanza del Sindaco e previa deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di scioglimento anticipato dei Consigli di Circoscrizione deve essere preceduta da formale diffida ad adempiere quando si verificano le seguenti cause:
 - a) per gravi e persistenti violazioni normative, statutarie o regolamentari vigenti;
 - b) per contemporanee dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio;
 - c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero dalla vacanza della carica;
 - d) quando si riscontrino gravi irregolarità nella conduzione dei servizi attribuiti o delegati ai Consigli di Circoscrizione.
3. Nelle ipotesi in cui al comma precedente, la Commissione consiliare permanente per gli Affari Istituzionali, sulla base di apposita istruttoria predisposta dalla Segreteria Generale del Comune, propone al Consiglio comunale di deliberare l'atto con il quale si diffida il

Consiglio di Circoscrizione a rimuovere le irregolarità, le omissioni e le violazioni constatate entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti (venti) giorni. Trascorso tale termine, qualora il Consiglio di Circoscrizione non abbia provveduto, si procede allo scioglimento.

4. Per l'indizione delle elezioni suppletive si applicano le disposizioni previste dal regolamento per l'elezione dei Consigli di Circoscrizione.

Art. 22

I Consiglieri di Circoscrizione

1. I Consiglieri di Circoscrizione entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e in caso di surrogazione, dopo l'adozione della relativa deliberazione da parte del Consiglio di Circoscrizione. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, previste dalla legge per i Consiglieri comunali si applicano anche ai Consiglieri circoscrizionali. E' inoltre causa di incompatibilità, l'elezione in Consiglio comunale o la nomina ad Assessore comunale.
2. I Consiglieri di Circoscrizione esercitano l'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio di circoscrizione. Ciascun consigliere ha il diritto di accesso agli atti amministrativi con le stesse modalità previste dal "Regolamento del Consiglio comunale e degli altri organi istituzionali".

Art. 23

Decadenza dalla carica di Consigliere di Circoscrizione

1. I Consiglieri di Circoscrizione decadono dalla carica:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni.
2. Esclusa l'ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, il Consiglio di Circoscrizione verifica la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui al Capo II del D. Lgs. 267/2000 che, se accertate, sono immediatamente contestate al Consigliere interessato, il quale entro e non oltre dieci (10) giorni deve formulare le proprie osservazioni o eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità.
3. Le cause di decadenza possono essere rilevate anche da ogni elettore della Circoscrizione.
4. Qualora il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di decadenza, il Consiglio di Circoscrizione delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla proposta di decadenza entro 10(dieci) giorni dalla ricezione delle osservazioni, o dalla scadenza del termine entro cui le stesse avrebbero dovuto essere presentate. Al Consigliere dichiarato decaduto dalla carica subentra il primo dei non eletti nella sua stessa lista.
5. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Circoscrizione, provvede il Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri di Circoscrizione sono sospesi dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente per i Consiglieri comunali.

Art. 24

Decadenza per mancato intervento a sedute del Consiglio di Circoscrizione

1. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dal Presidente, in modo formale, invitati a giustificare per iscritto le assenze entro 30 giorni dalla notifica della richiesta.
2. Trascorsi i termini senza alcun esito, il Presidente della Circoscrizione iscrive all'ordine dei lavori la proposta di decadenza per mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio. La delibera di decadenza è votata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Art. 25
Dimissioni dei Consiglieri di Circoscrizione

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione sono presentate, per iscritto, al Presidente e sono immediatamente assunte al Protocollo della Circoscrizione. Le dimissioni non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. La surrogazione dei Consiglieri dimissionari deve avvenire entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. In caso di inerzia o inadempimento del Consiglio di Circoscrizione provvede il Consiglio Comunale.

Art. 26
Commissioni di lavoro permanenti

1. Il Consiglio di Circoscrizione istituisce Commissioni di lavoro permanenti, con funzioni consultive ed istruttorie.
2. Il Consiglio di Circoscrizione con apposito regolamento stabilisce la composizione, il funzionamento, le materie di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero, comunque non superiore a tre (3).
3. Ciascuna Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente di Circoscrizione, elegge al suo interno, a maggioranza, un presidente e un vice presidente con funzioni vicarie.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Alle sedute delle Commissioni possono essere chiamati a partecipare dipendenti del Comune, delle Aziende speciali, delle Istituzioni e di altri enti dipendenti dall'Amministrazione. Alle sedute delle Commissioni può partecipare con diritto di parola e di replica il primo firmatario delle istanze o proposte di iniziativa popolare iscritte all'ordine del giorno.
5. La convocazione delle commissioni di lavoro viene fatta dai rispettivi presidenti con avviso scritto uniformemente alle modalità di convocazione dei consigli di circoscrizione, eccezion fatta per la notifica, consegnato ai componenti delle stesse, almeno tre giorni prima della seduta; copia della convocazione è messa in visione presso la sede della circoscrizione.
6. Non è ammessa la costituzione di commissioni speciali.

Art. 27
Convocazione del Consiglio di Circoscrizione

La convocazione del Consiglio di Circoscrizione può avvenire:

1. Per iniziativa del Presidente;
2. Su richiesta della Conferenza dei Capigruppo;
3. Quando ne faccia domanda almeno 1/5 dei Consiglieri di Circoscrizione;
4. Per iniziativa del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale;
5. Quando ne facciano richiesta motivata almeno 100 elettori ogni 10.000 abitanti della Circoscrizione.

Nei casi previsti dai punti 2-3-4-5 la convocazione deve aver luogo entro 15 gg. dalla richiesta.

Decorso tale termine, se il Presidente non ha adempiuto, provvede il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere anziano.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione, salvo i casi d'urgenza o di particolare gravità.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e, notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque (5) giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza, nei quali dovrà essere consegnato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio sono affissi all'Albo pretorio comunale e all'Albo della Circoscrizione e sono trasmessi al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario generale ed al Dirigente dei Servizi Istituzionali.

Art. 28

Ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione

1. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente d'intesa, salvo i casi d'urgenza, con i rappresentanti dei Gruppi consiliari.
2. Gli atti relativi ai vari argomenti devono essere posti in visione a disposizione dei Consiglieri almeno 5 giorni prima della seduta consiliare, presso la segreteria della Circoscrizione.
3. La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, da notificarsi al domicilio dei consiglieri dal Presidente di Circoscrizione almeno 5 giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza nei quali la notifica va effettuata 24 ore prima.
4. Il Consiglio discute gli argomenti dell'o.d.g. e, a maggioranza, può decidere di:
 - a) discutere altri argomenti senza adottare su questi formali deliberazioni;
 - b) esaminare istanze e richieste, rimandando alla seduta successiva le eventuali decisioni.

Art. 29

Sedute del Consiglio di Circoscrizione

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente le sedute sono presiedute dal Consigliere anziano.
2. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce a porte chiuse nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale e degli altri Organi istituzionali.
3. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce validamente in prima convocazione quando è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti dall'ora prevista nella convocazione, la seduta, agli effetti deliberativi, è dichiarata deserta e, redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti, è rinviata in seconda convocazione.
5. Nella seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, il Consiglio può deliberare anche con la presenza di 1/3 dei componenti.
6. Non concorrono a determinare il numero fissato per la validità delle sedute coloro che si assentano prima della votazione o che hanno l'obbligo di allontanarsi per conflitto di interessi o per altre ragioni.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.
8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Delle sedute dei Consigli di Circoscrizione è data informazione ai cittadini tramite pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 30

Interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione

1. I Consiglieri possono presentare al Presidente del Consiglio di Circoscrizione interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività delle Circoscrizioni e la vita della comunità.
2. Le interrogazioni e le mozioni proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e sono illustrate, di norma, dal primo firmatario.

3. Il Consiglio di Circoscrizione, anche su iniziativa dei Consiglieri, può presentare al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta mozioni, interrogazioni e proposte di deliberazioni, con le modalità e i termini individuati dal "Regolamento del Consiglio comunale e degli altri Organi Istituzionali".

Art. 31

Verbalizzazione della seduta

1. Di ogni seduta il segretario verbalizzante è tenuto a redigere un verbale sintetico nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, gli argomenti trattati, gli atti istruiti, il numero dei voti resi su ogni proposta, i nominativi degli astenuti e dei contrari, nonché il resoconto sintetico della seduta.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e sono inviati in copia ai capigruppo consiliari, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Dirigente dei Servizi Istituzionali, all'Albo pretorio e depositati presso la segreteria della Circoscrizione a disposizione dei Consiglieri.

Art. 32

Riunioni congiunte dei Consigli di Circoscrizione

1. Più Consigli di Circoscrizione, d'intesa fra i Presidenti, possono riunirsi congiuntamente, sotto la presidenza del Presidente nella cui Circoscrizione si tiene la riunione, tutte le volte che si tratti di affrontare questioni di interesse comune.
2. Delle riunioni congiunte è redatto contestualmente apposito verbale, di norma a cura del segretario del Consiglio il cui Presidente presiede la riunione ed è sottoscritto da tutti i Presidenti presenti ed è trasmesso in copia ai capigruppo consiliari, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, all'Albo ed al Dirigente dei Servizi Istituzionali.

Art. 33

Deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione

1. Le proposte di deliberazione dei Consigli di Circoscrizione, previa acquisizione dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti, sono adottate dai Consigli di Circoscrizione e pubblicate all'Albo Pretorio comunale e all'Albo della Circoscrizione. Contestualmente alla pubblicazione, le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione devono essere trasmesse al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale ed al Dirigente dei Servizi Istituzionali.
2. Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione restano affisse all'Albo Pretorio comunale ed all'Albo della Circoscrizione per quindici (15) giorni consecutivi e diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. La esecutività della deliberazione può essere sospesa, entro il termine predetto dei dieci giorni, se il Sindaco, anche su proposta del Segretario Generale, disponga, per motivi di legittimità, il rinvio al Consiglio di Circoscrizione.

Art. 34

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Circoscrizione

1. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione:
 - a) rappresenta il Consiglio di Circoscrizione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e ne indirizza e promuove l'attività;

- c) dà esecuzione alle decisioni assunte dal Consiglio di circoscrizione;
 - d) esercita le funzioni delegate dal Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto dal Consiglio nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio in primo scrutinio.
 3. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 4. In caso di esito negativo, si procede nella medesima seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti dei consiglieri presenti e, in caso di parità, risulta eletto il più anziano.
 5. Con le modalità di cui al comma precedente è eletto un Vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.
 6. Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e sospensione dalla carica di Presidente del Consiglio di Circoscrizione sono quelle previste dalla legge per la carica di Consigliere comunale.
 7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La mozione deve essere inserita all'ordine del giorno del Consiglio di Circoscrizione entro quindici (15) giorni dalla presentazione e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO V LE FUNZIONI

Art. 35 (Funzioni)

1. Il Consiglio di Circoscrizione può esercitare, su delega formale del Sindaco, funzioni di amministrazione nelle seguenti materie:
 - a) servizi di stato civile e di anagrafe:
 1. programmazione, organizzazione e promozione di servizi innovativi ai cittadini;
 - b) servizi sociali, culturali, ricreativi e di pubblica istruzione:
 1. programmazione, organizzazione e promozione di attività culturali, manifestazioni, spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
 2. programmazione, organizzazione e promozione di mostre di produzioni artigianali;
 3. svolgimento di visite guidate per una migliore conoscenza del territorio, dei suoi monumenti e delle sue tradizioni;
 4. programmazione, organizzazione e promozione di iniziative di turismo sociale.
 - c) interventi di manutenzione ordinaria, viabilità, verde, arredo urbano e servizi pubblici di quartiere:
 1. pianificazione di interventi di manutenzione ordinaria, viabilità, verde, arredo urbano e servizi pubblici di quartiere volta alla realizzazione del miglioramento della qualità della vita nella circoscrizione;
 2. gestione delle aree verdi, ivi compresa l'adozione di spazi a verde urbano.
2. Gli organi di decentramento dispongono, con atto deliberativo, le consultazioni popolari nelle forme e modalità stabilite dallo Statuto e dai relativi Regolamenti, sulle materie ad essi attribuite.
3. Alla Giunta comunale compete il coordinamento dei servizi inerenti le funzioni delegate dal Sindaco alle Circoscrizioni.

Art. 36
Funzioni consultive obbligatorie

1. Il Consiglio di Circoscrizione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente regolamento, esprime pareri obbligatori non vincolanti in ordine a:
 - a) piani urbanistici generali, piani attuativi di carattere generale, piani di lottizzazione privata, di settore e varianti urbanistiche che interessano il territorio delle Circoscrizioni;
 - b) schema di bilancio preventivo e consuntivo approvato dalla Giunta Comunale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, nonché sullo schema di bilancio preventivo e consuntivo delle aziende municipalizzate;
 - c) proposte di regolamenti e deliberazioni che attengono le competenze delegate alle Circoscrizioni.
 - d) localizzazione, progettazione ed ampliamenti di attrezzature sociali e di edifici scolastici;
 - e) istituzione, trasferimento e modificazione di mercati rionali fissi ed ambulanti;
 - f) realizzazione dei lavori pubblici e delle opere di urbanizzazione nel territorio della Circoscrizione e loro manutenzione;
 - g) disciplina del traffico a carattere permanente;
 - h) acquisizione e cessione di immobili comunali ricompresi nella Circoscrizione.
 - i) adozione dei piani di sviluppo;
 - l) adozione di piani urbani del traffico e viabilità;
 - m) destinazione d'uso degli immobili comunali ricadenti nell'ambito territoriale della circ.
 - n) adozione di regolamenti igienico-sanitari, industriali, artigianali e commerciali.

Art. 37
Funzioni consultive: termini per i pareri

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il Presidente del Consiglio comunale nonché il Sindaco possono richiedere ai Consigli di Circoscrizione un parere quando lo ritengono opportuno in relazione al contenuto dell'atto.
2. I Consigli di Circoscrizione devono esprimere il parere entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, che in caso di urgenza possono essere ridotti a 03 (tre).
3. I pareri resi dai Consigli di Circoscrizione costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale che in caso di difformità devono essere adeguatamente motivati. Il Consiglio comunale può prescindere dal parere dandone atto nella deliberazione, quando i Consigli di Circoscrizione non si sono espressi entro il termine di cui al precedente comma.
4. Oltre che al Presidente del Consiglio comunale, i Consigli di Circoscrizione trasmettono copia dei pareri al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario Generale, al Dirigente dei Servizi Istituzionali ed all'Albo Pretorio .

Art. 38
Indennità del Presidente

Ai Presidenti di Circoscrizione è riconosciuta una indennità mensile di funzione, qualora esercitino funzioni amministrative decentrate, in base a norme statutarie e regolamentari ed a condizione che vi sia una effettiva formalizzazione di delega di funzioni amministrative, da parte del Sindaco, nelle seguenti materie definite dallo Statuto Comunale:

- a) servizio di stato civile e di anagrafe;
- b) servizi sociali, culturali, ricreativi e di pubblica istruzione;

c) interventi di manutenzione ordinaria, viabilità , verde, arredo urbano e servizi pubblici di quartiere.

Ai Presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate formalmente delegate, è attribuita una indennità mensile di funzione come fissato dall'art. 7 – comma 3 - del Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000.

Per ciascuna funzione amministrativa decentrata formalmente delegata nelle materie di cui alle lettere a), b), c), l'indennità mensile di funzione attribuita sarà pari ad 1/3 di quella totale.

In caso di assenza di deleghe di funzioni amministrative decentrate, ai Presidenti di Circoscrizione è riconosciuta una indennità mensile di carica il cui importo è stabilito con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 39 Indennità dei consiglieri di circoscrizione

1. Ai Consiglieri di Circoscrizione è riconosciuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni formalmente convocate, solo se le rispettive circoscrizioni esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari ed a condizione che vi sia una effettiva formalizzazione di delega di funzioni amministrative, da parte del Sindaco, nelle seguenti materie definite dallo Statuto Comunale:
 - a) servizio di stato civile e di anagrafe;
 - b) servizi sociali, culturali, ricreativi e di pubblica istruzione;
 - c) interventi di manutenzione ordinaria, viabilità , verde, arredo urbano e servizi pubblici di quartiere.
2. Ai Consiglieri alle cui circoscrizioni sono formalmente delegate funzioni amministrative decentrate, è attribuito un gettone di presenza come fissato dall'art. 8 – comma 1 -del Decreto Ministeriale n. 119 del 4 aprile 2000.
3. Per ciascuna funzione amministrativa decentrata formalmente delegata nelle materie di cui alle lettere a), b), c), il gettone di presenza sarà quantificato in misura pari ad 1/3 del gettone totale previsto per i consiglieri di circoscrizione.
4. Ai consiglieri di circoscrizione sarà riconosciuto un massimo di n° 36 gettoni annuali ivi comprese le sedute inerenti la espressione dei pareri obbligatori secondo la quantificazione spettante disciplinata al comma 3.
5. Al Consigliere che ha partecipato alla seduta andata deserta per mancanza del numero legale viene corrisposto il gettone di presenza.
6. Non compete il gettone di presenza al Consigliere che non partecipi alla seduta per un tempo pari ad almeno $\frac{3}{4}$ della durata della stessa.
7. In caso di assenza di deleghe di funzioni e di effettivo esercizio di funzioni amministrative decentrate, ai Consiglieri di Circoscrizione non verrà riconosciuto alcun gettone di presenza.

CAPO VI IL PERSONALE

Art. 40 Il personale

1. Presso ciascun Consiglio di Circoscrizione è costituito un Ufficio inquadrato nella struttura organizzativa del Comune ed affidato ad un impiegato comunale che sovrintende all'attività amministrativa dell'ufficio.
2. L'impiegato di cui al comma precedente, svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Circoscrizione, cura l'istruttoria degli atti sottoposti all'approvazione degli organi del Consiglio di Circoscrizione ed effettua tutti gli adempimenti amministrativi di gestione ed archiviazione degli atti. Sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio di Circoscrizione si preoccupa di acquisire il parere preventivo di regolarità tecnica da parte del competente Dirigente di Settore.

3. Il personale assegnato all'Ufficio di Circoscrizione è posto alle dipendenze di un Dirigente di Settore e viene coordinato da un funzionario amministrativo a livello centrale che provvede alla sua più efficace utilizzazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

CAPO VII

Art. 41

La conferenza del decentramento

1. La Conferenza del Decentramento è composta dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede, dal Sindaco o Assessore delegato e dai Presidenti dei Consigli di circoscrizione e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale trasmessa con le modalità previste per le convocazioni nel presente regolamento sulle seguenti materie:
 1. servizi di stato civile e di anagrafe;
 2. servizi sociali, culturali, ricreativi e di pubblica istruzione;
 3. interventi di manutenzione ordinaria, viabilità, verde, arredo urbano e servizi pubblici di quartiere.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale quando ne facciano richiesta i Presidenti di almeno due Consigli di Circoscrizione o il Sindaco.
3. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza, oltre che del Presidente del Consiglio Comunale, del Sindaco o dell'assessore delegato, di almeno due presidenti dei consigli circoscrizionali.

Art. 42

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio comunale, dallo Statuto comunale e dal T.U.E.L. vigente.
2. Ogni altra disposizione contraria alle norme del presente regolamento si intende abrogata.